Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 1 aprile 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 gennaio 1941-XIX, n. 145.

Autorizzazione alle Casse marittime per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie ad esercitare anche l'assicurazione delle malattie degli addetti agli uffici delle Società di navigazione e dei loro familiari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le Casse marittime per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie, di cui all'art. 48, n. 1, del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sono autorizzate ad esercitare anche l'assicurazione delle malattie degli addetti agli uffici delle Società di navigazione e dei loro familiari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 20 gennaio 1941-XIX, n. 146.

Estensione al personale militare della Regia aeronautica della indennità di approntamento stabilita per il Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità di approntamento prevista dagli articoli 1 e 5 della legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 442, è estesa al personale militare della Regia aeronautica con la decorrenza prevista dall'art. 7 della legge medesima e fino al 10 giugno 1940-XVIII.

L'indennità non è cumulabile con le indennità di soggiorno e di aeromanovra spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

L'indennità è sospesa durante le assenze dal servizio, anche se temporanee, qualunque sia il motivo dell'assenza.

Art. 2.

In nessun caso l'indennità di cui al precedente articolo può essere corrisposta al personale destinato:

a) presso la Scuola di guerra aerea, la Regia accademia aeronautica, la Scuola di applicazione dell'Arma aeronautica e le altre scuole indicate all'art. 34 del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica;

b) presso i centri leva e reclutamento;

c) presso gli uffici di sorveglianza tecnica;

d) presso uffici centrali e periferici, comandi, reparti ed enti non aventi comunque compiti di diretta preparazione bellica della Regia aeronautica.

E' parimenti escluso dalla concessione il personale civile e salariato dello Stato che presti servizio presso uffici, comandi, enti e reparti della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 147.

Approvazione del piano regolatore generale edilizio e di ampliamento di Apuania e della Marina di Apuania e delle relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento del comune di Apuania.

E' approvato il relativo regolamento edilizio.

Sono approvati i piani particolareggiati del detto piano regolatore di massima concernenti lo sviluppo della zona industriale interessanti i seguenti tratti: tra Avenza e Marina di Carrara, tra Perticata e Sant'Antonio, Melara, Rinchiostra, Romagnano, nonchè quello relativo alle Marine di Massa, Carrara e Montignoso.

Le opere del piano di massima e quelle dei piani particolareggiati sono dichiarate di pubblica utilità e per l'attuazione di esse il comune di Apuania ha facoltà di procedere alle espropriazioni occorrenti in base alle norme contenute nella presente legge.

Per l'occupazione dei beni di demanio militare o in uso dell'Amministrazione militare dovranno prendersi preventivi accordi tecnici e finanziari con l'autorità militare competente.

Un esemplare del piano di massima e dei piani particolareggiati, vistati dal Ministero dei lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Per rendere possibile la costruzione di case popolari ed economiche necessarie in conseguenza dell'impianto della zona industriale di Apuania, il perimetro della zona è esteso, per un decennio dalla data di pubblicazione del R. decreto 24 luglio 1938-XVI, n. 1266, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 343, e a tutti gli effetti della legge stessa, alle aree risultanti dalle annesse planimetrie delle zone Melara, Romagnano, Rinchiostra, Perticata e Sant'Antonio, Avenza.

Art. 3.

Il piano di massima non ha limiti di durata.

Per l'attuazione dei piani particolareggiati suddetti è assegnato il termine di anni dieci dalla data di pubblicazione del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266.

L'approvazione dei successivi piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale dell'educazione delle scienze e delle arti, ai fini dell'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali.

Per la loro attuazione è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Art. 4.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

La indennità di espropriazione, per opere di piano regolatore, sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero, se trattasi di terreni, dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso del 3,66 capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'immobile e delle località, sempre che il valore dedotto dall'imponibile, o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Qualora nel periodo di attuazione del piano regolatore si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, o di altri provvedimenti, in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto, su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, potrà essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i tassi di capitalizzazione di cui al comma precedente.

Nella determinazione del valore venale non dovrà essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dell'approvazione del piano e della sua esecuzione, anche soltanto parziale.

Art. 5.

Per la procedura di espropriazione si seguono le seguenti norme:

Il comune di Apuania pubblica l'elenco dei beni da espropriare indicando il prezzo offerto per le espropriazioni. Decorsi trenta giorni da tale pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del Comune, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncia l'espropriazione autorizzando l'occupazione dei beni.

Per tutto il resto si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

Il comune di Apuania può comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi a integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future. Il comune di Apuania è facoltizzato a cedere tali aree ai proprietari espropriati a condizioni da determinarsi dal Comune stesso.

Art. 7.

Le imposte di registro e di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Apuania degli immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore di cui alla presente legge sono stabilite rispettivamente nella misura fissa di L. 20 per ogni atto ed ogni trascrizione.

La stessa disposizione si applica anche agli atti di trasferimento di immobili a favore di enti o privati che provvedono alle ricostruzioni in luogo e vece del Comune, in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa stipulate per la esecuzione del piano di cui alla presente legge.

Art. 8.

Il comune di Apuania è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 9.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per i lavori pubblici e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano di massima e dei piani particolareggiati che nel corso della loro attuazione il Comune riconoscerà opportuno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 gennaio 1941-XIX, n. 148.

Soppressione dell'insegnamento della lingua straniera in alcuni tipi di Regie scuole e corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'insegnamento della lingua straniera nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale, previsto dall'art. 8 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, è soppresso limitatamente alle scuole e ai corsi a tipo agrario industriale e marinaro.

La soppressione si attuerà gradualmente, a decorrere dall'anno scolastico 1940-41 nel senso che nel primo anno si effettuerà soltanto nella prima classe; nell'anno 1941-42 anche nella seconda, nell'anno 1942-43 in tutte le classi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 febbraio 1941-XIX, n. 149.

Varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, sono apportate le seguenti modifiche:

L'art. 1, quale risulta modificato dal R. decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1157, è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi, corpi e servizi, ad eccezione del servizio sanitario e del servizio veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente.

Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano o cittadino albanese. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dal presente testo unico;

2° aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:

— 28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento;

— 32 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'art. 3, nn. 2, 3 e 4, e all'art. 13;

— 32 anni per i tenenti del servizio sanitario e del servizio veterinario reclutati in base all'art. 12;

— 36 anni per i sottotenenti dei carabinieri Reali, provenienti dai marescialli maggiori dell'Arma, di cui all'art. 3, n. 1;

— 36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.

Il requisito dell'età va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso;

3° essere iscritto al Partito Nazionale Fascista, se cittadino italiano, al Partito Fascista Albanese se cittadino albanese;

4° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra.

Gli aumenti dei limiti di età, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione ai pubblici impieghi, non si cumulano con i limiti massimi di età stabiliti dal precedente n. 2 ».

L'art. 13, quale risulta modificato dall'art. 2 della legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 476, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente del corpo automobilistico sono tratti:

a) dagli allievi dell'Accademia militare di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati degli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi all'Accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai subalterni di complemento del corpo automobilistico e dai subalterni di complemento delle varie armi assegnati ad unità del corpo automobilistico, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla precedente lettera *a*) ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami stabiliti dal regolamento;

c) dai sottufficiali in servizio del corpo automobilistico, che, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'Accademia militare di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;

d) dai sottufficiali di squadra automobilisti appartenenti alle unità del corpo automobilistico, e dai sottufficiali qualificati automobilisti, reclutati dagli appositi corsi svolti presso l'officina automobilistica Regio esercito per conseguire tale qualifica (sergenti maggiori e marescialli).

Gli allievi di cui alle lettere *a*) e *c*), che abbiano conseguito dopo il corso biennale il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento.

I subalterni di complemento di cui alla lettera *b*), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente debbono avere due anni di anzianità da ufficiale all'atto della nomina suddetta. Essi frequentano dopo la nomina in servizio permanente il corso di applicazione di cui al comma precedente.

Ai sottotenenti reclutati a norma delle lettere *a*,) *b*) e *c*) si applicano le disposizioni degli articoli 4, 6, 7 e 8.

I sottufficiali di cui alla lettera *d*) per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente nel corpo automobilistico devono:

1° contare almeno sei anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno, complessivamente, presso reparti od officine del corpo automobilistico;

2° essere stati designati dalle autorità gerarchiche;

3° aver frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale.

Per quanto riguarda i sottufficiali qualificati automobilisti, agli effetti del computo dei quattro anni previsti nel precedente n. 1 è utile anche il tempo trascorso in servizio

presso i reparti di fanteria motorizzata, bersaglieri, carristi, chimici o presso officine automobilistiche degli enti medesimi.

I sottufficiali predetti sono nominati sottotenenti sotto una data posteriore a quella della nomina dei pari grado provenienti dai subalterni di complemento, avvenuta nello stesso anno. Essi non frequentano il corso di applicazione di cui all'art. 7; sono promossi tenenti, se prescelti per l'avanzamento, dopo quattro anni di grado; hanno la carriera limitata al grado di capitano.

Nel corpo automobilistico, un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente è devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera *d*), tre sedicesimi sono devoluti agli allievi provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera *c*), e i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera *a*).

Nell'aliquota di dodici sedicesimi anzidetta è anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati tra gli ufficiali di complemento di cui alla lettera *b*). Tutte le aliquote di nomine sopradette possono essere variate per compensare l'eventuale difetto od eccedenza di una con un corrispondente aumento od una corrispondente diminuzione dell'altra.

A tutti i sottotenenti reclutati a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 11 ».

L'art. 18 è sostituito dal seguente:

« Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano o cittadino albanese. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2° aver compiuto il diciottesimo anno di età e, salvo le eccezioni espressamente previste nel presente testo unico, non aver superato il quarantesimo;

3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra;

4° essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina a ufficiale di complemento.

Gli ufficiali di complemento, salvo le eccezioni espressamente previste dal presente testo unico, debbono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra; la durata del servizio non può essere inferiore, in ogni caso, ad un mese ».

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« A tutti coloro che chiedono la nomina ad ufficiale di complemento, qualunque sia il titolo per il quale possono aspirare alla nomina stessa, viene conferito, con decreto Reale, il grado inziale di sottotenente di complemento ».

L'art. 20 è soppresso.

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

« In tempo di mobilitazione generale o parziale la nomina a sottotenente può essere conferita anche a coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età ».

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« L'anzianità assoluta di nomina a sottotenente di complemento è quella del relativo decreto di nomina.

L'anzianità relativa viene stabilita sulla base della graduatoria dei corsi ».

L'art. 23 è sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti ufficiali di complemento a suo tempo riconosciuti non meritevoli della nomina a sottotenente conservano il loro grado.

In caso di richiami in servizio di durata non inferiore ad un mese, i comandanti di corpo potranno nuovamente proporli, per la nomina a sottotenente, nomina che sarà conferita con anzianità decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato compiuto il suddetto periodo di richiamo ».

L'art. 24 è sostituito dal seguente:

« Oltre a quanto è stabilito dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, l'iscrizione d'ufficio od il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, gli ufficiali di complemento possono essere tratti sia dall'arma, corpo o servizio di provenienza, sia da altra arma, corpo o servizio, qualora gli interessati posseggano particolari titoli di studio, che ne consiglino una diversa assegnazione, e, salvo il disposto dei successivi articoli 26 e 27, da una delle seguenti categorie:

1° militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento;

2° allievi che cessino di appartenere alle Accademie militari dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei negli esami delle materie di carattere militare;

3° sottufficiali in congedo, provvisti di titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra;

4° militari in congedo illimitato, i quali abbiano conseguito la idoneità a sergente, siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra;

5° militari in congedo illimitato che siano muniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e frequentino con esito favorevole un corso di istruzione, seguito da apposito esperimento pratico, da determinarsi dal Ministero della guerra ».

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni relative alla nomina ad ufficiale di complemento di cui all'articolo precedente sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, in possesso del prescritto titolo di studio:

— militari di truppa e sottufficiali dei carabinieri Reali, che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'Arma di provenienza;

— militari di truppa e sottufficiali provenienti dal Corpo Reali equipaggi marittimi;

— militari arruolati nell'ex battaglione aviatori o che abbiano, comunque, prestato servizio militare nell'Arma aeronautica;

— militari di truppa e sottufficiali della Regia guardia di finanza;

— militari di truppa e sottufficiali incorporati nella Sanità;

— militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo della guerra 1915-18 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale, o furono considerati come rivestiti del relativo stato. I militari di cui al precedente comma qualora non posseggano particolare titolo di studio o comprovata specifica attitudine per altra arma, corpo o servizio, sono nominati nell'Arma di fanteria ».

L'art. 27 è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale di complemento nell'Arma dei carabinieri Reali può essere conferita in ogni tempo ai sottufficiali dell'Arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

In tempo di pace la nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali può essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

a) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'Arma;

b) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'Arma;

c) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina è portato a cinquant'anni ».

L'art. 36 è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione, presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, possono, a domanda, essere nominati ufficiali di complemento nella rispettiva arma, corpo o servizio, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui al seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, purchè abbiano ottenuto una ricompensa al valor militare o una promozione per merito di guerra e siano dichiarati idonei da speciali commissioni reggimentali, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Per detti ufficiali di complemento l'avanzamento è limitato al grado di capitano.

I sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento nel servizio sanitario (ufficiali medici o chimici farmacisti) e nel servizio veterinario debbono essere provvisti dei titoli di studio di cui all'art. 26 e aver superato lo stesso esame stabilito dal regolamento per gli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi o servizi, provvisti del detto titolo, che chiedano il passaggio nel servizio sanitario o nel servizio veterinario.

Le disposizioni del 1° comma del presente articolo si applicano anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali:

1° i sottufficiali dei carabinieri Reali, che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'arma di provenienza;

2° sottufficiali provenienti dal Corpo Reale equipaggi marittimi;

3° militari che arruolati nell'ex battaglione aviatori — categoria piloti motoristi o personale vario — conseguirono la nomina a sergente in tali specialità;

4° sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati;

5° militari incorporati nella sanità promossi sergenti presso tali corpi;

6° militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-18 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati rivestiti del relativo stato.

I militari di cui al precedente comma qualora non posseggano comprovata specifica attitudine per altra arma, corpo o servizio, sono nominati nell'Arma di fanteria ».

L'art. 45 è sostituito dal seguente:

« I Membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo, i Senatori ed i Consiglieri nazionali, gli Accademici d'Italia, i prefetti del Regno, i professori ordinari delle Università; i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto, i segretari federali e coloro i quali siano incaricati dallo Stato di funzioni di carattere continuativo equiparabili — a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le finanze — a quelle dei funzionari civili predetti, possono ottenere, se militari in congedo illimitato, la nomina diretta a sottotenente di complemento, anche se abbiano superato il quarantesimo anno di età e prescindendo dalla presentazione dei titoli di studio.

I prefetti del Regno, i professori ordinari delle Università, i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto, i segretari federali e gli incaricati di funzioni di carattere continuativo, di cui al comma precedente, non debbono però aver superato il cinquantesimo anno di età.

Possono, altresì, ottenere la nomina diretta a sottotenente di complemento i Membri del Governo ed i Consiglieri superiori fascisti del Regno d'Albania, che abbiano la prescritta idoneità fisica, siano in possesso di laurea universitaria e non abbiano oltrepassato il quarantesimo anno di età.

Il servizio di prima nomina, della durata di un mese, per tutte le Alte Personalità dei tre precedenti comma dovrà essere compiuto senza corresponsione di assegni.

La nomina a sottotenente di complemento ai sensi del presente articolo può essere consentita anche a chi, al momento della presentazione della relativa domanda, sia già cessato da talune delle anzidette cariche utili per conseguire la nomina stessa ».

L'art. 46 è soppresso.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 febbraio 1941-XIX, n. 150.

Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società italiana per il commercio estero (S.I.C.E.A.) con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la partecipazione dello Stato alla formazione del capitale azionario della Società italiana per il commercio estero (S.I.C.E.A.) con sede in Roma, è autorizzata, a carico del bilancio del Ministero delle finanze, la spesa di lire 14.500.000.

Di detta somma lire 7,250.000 saranno corrisposte sull'esercizio 1940-1941, mentre per la differenza la corresponsione sarà condizionata all'accertamento, da parte del Ministero delle finanze, degli effettivi fabbisogni, ed all'adempimento dei particolari obblighi cui è tenuta la Società nei confronti dello Stato.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero delle finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 27 febbraio 1941-XIX.

Modificazioni al R. decreto 3 ottobre 1940 relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto 3 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 432, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, modificato dal R. decreto 21 novembre 1940-XIX registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1940-XIX, registro n. 16 Marina, foglio n. 460;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 3 ottobre 1940-XVIII, relativo alla inscrizione in via temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è modificato come segue:

a) nella parte relativa al motopeschereccio *Sirena*, alle parole: « degli armatori Buongarzone Felicina e Margherita con sede a Genova », sono aggiunte le altre: « e dal 3 ottobre 1940-XVIII, dell'armatore Buongarzone Felicina con sede a Genova »;

b) nella parte relativa al motopeschereccio *San Luigi*, alle parole « degli armatori Fratelli Ricci Italo e Ricci Orlando con sede a Fano », sono aggiunte le altre: « e dal 29 gennaio 1941-XIX, dell'armatore Ricci Orlando di Francesco con sede a Fano ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1941-XIX
Registro n. 4 Marina, foglio n. 190

(1114)

REGIO DECRETO 3 marzo 1941-XIX.

Modificazioni ai Regi decreti 29 giugno, 16 settembre, 26 ottobre, 16 novembre e 2 dicembre 1940, relativi alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940-XVIII e 16 settembre 1940-XVIII, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 4, e 30 settembre 1940-XVIII, registro n. 13 Marina, foglio n. 249, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 26 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 414, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 16 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1940-XIX, registro n. 16 Marina, foglio n. 405, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1940-XIX, registro n. 17 Marina, foglio n. 122, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Regi decreti 29 giugno, 16 settembre, 26 ottobre, 16 novembre e 2 dicembre 1940, relativi alla inscrizione, in via temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, sono modificati rispettivamente come segue:

a) nel R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, nella parte relativa al motopeschereccio *Piave*, alle parole: « dell'armatore Marinangeli Benedetto con sede a S. Benedetto del Tronto », sono sostituite le altre: « dell'armatrice Società Nicola Spinozzi & C. con sede a S. Benedetto del Tronto »;

b) nel R. decreto 16 settembre 1940-XVIII, nella parte relativa al motopeschereccio *Sant'Andrea* di stazza lorda tonnellate 26,38, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, alle parole: « degli armatori Marà Primo e Marà Andrea con sede a Giulianova », sono aggiunte le altre: « e dal 9 novembre 1940 dell'armatore Marà Primo di Andrea con sede a Giulianova »;

c) nel R. decreto 26 ottobre 1940-XVIII, nella parte relativa al motopeschereccio *Bella Italia,* alle parole: « dell'armatore Giobetti Giovanni », sono sostituite le altre: « dell'armatore Giubetto Giovanni »;

d) nel R. decreto 16 novembre 1940-XIX, nella parte relativa al motoveliero *Benvenuto Cellini,* alle parole « degli armatori Federico Guido e Renico Cellini con sede a Civitanova Marche », sono aggiunte le altre: « e dal 4 febbraio 1941 dell'armatore Cellini Federico Guido con sede a Civitanova Marche »;

e) nel R. decreto 2 dicembre 1940-XIX, nella parte relativa al motoveliero *I Due Fratelli L.,* alle parole: « degli armatori Lazzarini Ferdinando ed Ernesto con sede a Bellaria (Forlì) », sono aggiunte le altre: « e dal 3 febbraio 1941 dell'armatore Lazzarini Ferdinando di Luigi con sede a Bellaria (Forlì) ».

Il nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1941-XIX
Registro n. 4 *Marina, foglio n.* 192.

(1113)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 marzo 1941-XIX.

Mobilitazione civile dei Consorzi provinciali obbligatori fra i macellai.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, i Consorzi provinciali obbligatori fra i macellai costituiti in esecuzione e per i fini previsti dalla legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1941-XIX
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 101.

(1172)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1941-XIX.

Conferma in carica per il 1941 dei componenti delle Commissioni di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi di stazioni radiofoniche dell'E.I.A.R. e sostituzione del componente artista della Commissione di Torino.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche e l'art. 6 del regolamento 20 agosto 1928 per l'applicazione della predetta legge;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1940-XVIII registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1940-XVIII, registro 4, foglio 311, con il quale vennero nominati per il 1940 i componenti delle Commissioni di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle varie sedi di stazioni radiofoniche del Regno;

Vista la lettera del podestà di Torino del 18 gennaio 1941-XIX, con la quale è stato designato il componente artista della Commissione di vigilanza di quella città, nella persona del maestro Lodovico Rocca in sostituzione del maestro gr. uff. Giuseppe Blanc trasferitosi in altra residenza;

Ritenuta la necessità di confermare in carica per l'anno 1941 le varie Commissioni di vigilanza e di sostituire il maestro Blanc nella Commissione di Torino;

Decreta:

Art. 1.

Sono confermati in carica per l'anno 1941 i componenti delle Commissioni di vigilanza sulle radioaudizioni delle città di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Trieste, di cui al decreto Ministeriale del 31 gennaio 1940-XVIII citato nelle premesse.

Art. 2.

Sono altresì confermati in carica, per l'anno 1941 i componenti la Commissione di vigilanza della città di Torino, di cui al decreto Ministeriale del 31 gennaio 1940-XVIII, citato nelle premesse, ad eccezione del componente artista gr. uff. maestro Giuseppe Blanc, trasferitosi in altra sede, il quale è sostituito, su designazione del podestà di Torino, dal maestro Lodovico Rocca direttore del Regio Conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di quella città.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1941-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

(1162)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1941-XIX.

Sostituzione del liquidatore della Società anonima italiana Di Luggo Wood & C., con sede a Napoli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1940-XIX, con il quale fu posta in liquidazione la Società anonima italiana Di Luggo Wood & C., con sede in Napoli, e fu nominato liquidatore l'avv. Filippo Nicoletti Altimari;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

L'avv. Filippo Nicoletti Altimari è sostituito, nell'incarico di liquidatore della Società anonima italiana Di Luggo Wood & C., di Napoli, dal prof. rag. Nicola Potito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1161)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1941-XIX.

Approvazione ed esecutorietà della convenzione stipulata fra lo Stato e gli enti della città di Trieste per la sistemazione edilizia e l'arredamento della Regia università di Trieste.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LE FINANZE
E PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 16 giugno 1938-XVI, n. 1113, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 402, col quale è stata autorizzata la spesa di lire 5.000.000, quale concorso dello Stato per la sistemazione edilizia della Regia università di Trieste, con riserva di stipulare apposita convenzione fra gli enti interessati, riuniti in Consorzio, da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, e per l'educazione nazionale;

Visto l'art. 1 del R. decreto 21 novembre 1938-XVII, numero 2009, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, col quale fu autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000.000 come integrazione del concorso dello Stato per la sistemazione edilizia della predetta Università;

Vista la convenzione stipulata il 19 giugno 1940-XVIII presso la prefettura di Trieste, con la quale viene costituito, con propria personalità giuridica, il Consorzio per la sistemazione edilizia della Regia università di Trieste fra lo Stato e gli enti interessati, determinando i contributi a carico di questi ultimi in complessive lire 5.000.000;

Visto il R. decreto 19 maggio 1931-IX, n. 544;

Visto il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1668;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 19 giugno 1940-XVIII fra lo Stato e gli enti interessati, riuniti in Consorzio, con personalità giuridica, per la sistemazione edilizia della Regia università di Trieste.

Roma, addì 15 marzo 1941-XIX

p. Il Ministro per i lavori pubblici
CALLETTI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per l'educazione nazionale*
BODRERO

Convenzione fra lo Stato e gli enti della città di Trieste per la sistemazione edilizia e l'arredamento della Regia università di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno 1940-XVIII (millenovecentoquaranta) addì 19 (diciannove) del mese di giugno, in Trieste, davanti al comm. Aldo Pizzagalli, delegato ai contratti presso la Regia prefettura di Trieste, alla presenza dei signori: dott. Mario Ciabattini, segretario della Regia università di Trieste; dott. Riccardo della Gatta, segretario di Prefettura, testimoni noti ed idonei ai termini di legge, sono comparsi:

l'Eccellenza gr. uff. avv. Dino Borri, prefetto di Trieste in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Comm. dott. Filippo Fraghi, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Comm. prof. nob. Giannino Ferrari delle Spade, Regio commissario della Regia università di Trieste, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale e della Regia università di Trieste, nel cui interesse la Convenzione viene stipulata;

Comm. avv. Luigi Ruzzier, podestà del comune di Trieste, in rappresentanza del Comune stesso;

Gr. uff. avv. Edmondo Oberti di Valnera, preside dell'Amministrazione provinciale di Trieste, in rappresentanza di tale Amministrazione;

Gr. uff. cap. Antonio N. Cosulich, vice presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste, in rappresentanza del Consiglio stesso;

Comm. avv. Ugo Trevisini, presidente della Cassa di risparmio di Trieste, in rappresentanza della Cassa di risparmio medesima;

Cons. naz. comm. dott. Bruno Coceani, sostituto alla Presidenza della Unione fascista degli industriali della provincia di Trieste, in rappresentanza dell'Unione stessa;

Cav. uff. Francesco Petrin dell'Unione fascista dei commercianti della provincia di Trieste, in rappresentanza dell'Unione stessa;

Conte dott. Mario Tripcovich, delegato del Sindacato interprovinciale fascista degli armatori dell'Adriatico orientale, in rappresentanza del Sindacato medesimo;

Comm. dott. Oreste Rozzo, presidente dell'Unione interprovinciale fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, in rappresentanza dell'Unione medesima;

Gr. uff. rag. Gino Baroncini, direttore generale delle Assicurazioni generali, in rappresentanza di tale Ente;

Comm. avv. Enrico Illeni Sivi, condirettore centrale della riunione adriatica di sicurtà, in rappresentanza dell'Ente medesimo;

Gr. uff. Augusto Cosulich, consigliere delegato dei cantieri riuniti dell'Adriatico, in rappresentanza dei Cantieri medesimi;

Premesso che con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1668, è stata istituita presso la Regia università di Trieste la Facoltà di giurisprudenza e scienze politiche e che con R. decreto 15 novembre 1938, n. 1900, è stata approvata la convenzione pel suo mantenimento;

Premesso, altresì, che il giorno 18 settembre 1938-XVI, il DUCE ha annunciato la Sua alta decisione di concedere a Trieste l'Università completa nei prossimi anni;

Premesso, infine, che con R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1113, è stata autorizzata la spesa di L. 5.000.000 quale concorso dello Stato per la sistemazione edilizia della Regia università di Trieste, che con R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2009, è stata autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per la sistemazione edilizia e l'arredamento dell'Università stessa, in aggiunta al contributo precedentemente concesso; e che gli enti della città di Trieste intendono dare un segno concreto della loro volontà di contribuire al raggiungimento della meta segnata dal DUCE;

Tutto ciò premesso, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Per la sistemazione edilizia e l'arredamento della Regia università di Trieste, in dipendenza dell'istituzione della Facoltà di giurisprudenza in aggiunta a quella di economia e commercio già esistente, e con riguardo alla prossima istituzione delle altre Facoltà, è costituito un Consorzio, con personalità giuridica, fra lo Stato, la Regia università, il Comune, la Provincia, il Consiglio provinciale delle Corporazioni, la Cassa di risparmio di Trieste, l'Unione provinciale fascista degli industriali, l'Unione provinciale fascista dei commercianti, il Sindacato interprovinciale fascista degli armatori dell'Adriatico orientale, l'Unione interprovinciale fascista delle

aziende del credito e dell'assicurazione, le Assicurazioni generali, la Riunione adriatica di sicurtà ed i Cantieri riuniti dell'Adriatico, tutti di Trieste.

Art. 2.

Alla spesa di L. 20.000.000 concorrono:

a) lo Stato, per la somma di L.15.000.000, in ragione di lire 5.000.000 nell'esercizio 1938-1939, L. 5.000.000 nell'esercizio 1939-1940 e L. 5.000.000 nell'esercizio 1940-1941;

b) il Comune, per la somma di L. 1.000.000;

c) la Provincia, per la somma di L. 1.000.000;

d) il Consiglio provinciale delle Corporazioni, per la somma di L. 75.000;

e) la Cassa di risparmio di Trieste, per la somma di L. 390.000;

f) l'Unione fascista degli industriali della provincia di Trieste, per la somma di L. 450.000;

g) l'Unione fascista dei commercianti della provincia di Trieste, per la somma di L. 315.000;

h) il Sindacato interprovinciale fascista degli armatori dell'Adriatico orientale, per la somma di L. 300.000;

i) l'Unione interprovinciale fascista delle aziende del credito e della assicurazione, per la somma di L. 150.000;

l) le Assicurazioni generali, per la somma di L. 540.000;

m) la Riunione adriatica di sicurtà, per la somma di L. 390.000;

n) i Cantieri riuniti dell'Adriatico, per la somma di L. 390.000.

I contributi degli enti saranno corrisposti in ragione di un terzo per ciascun anno solare a decorrere dal 1939. I versamenti saranno effettuati per conto del Consorzio a un istituto di credito prescelto dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio medesimo con l'approvazione del Ministero delle finanze.

Qualora alla esecuzione delle opere provveda il Ministero dei lavori pubblici, le somme che il Ministero stesso dovrebbe corrispondere quale contributo dello Stato, saranno devolute al pagamento dei lavori eseguiti, mentre per l'importo eccedente l'ammontare del contributo statale i relativi pagamenti saranno effettuati dal Consorzio in base a stati di avanzamento rilasciati dall'Ufficio del genio civile.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio è costituito come segue:

1) Il rettore della Regia università, presidente;
2) Rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
3) Rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;
4) Intendente di finanza o un suo delegato;
5) Podestà del comune di Trieste;
6) Preside della provincia di Trieste;
7) Rappresentante collettivo degli altri enti contribuenti, designato dalla Eccellenza il prefetto.

Alle adunanze del Consiglio può intervenire in veste di consulente tecnico e senza diritto a voto l'ispettore superiore compartimentale del Genio civile. Il Consiglio d'amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre dei componenti del Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Subordinatamente all'alta sorveglianza dei lavori spettanti al Ministero dei lavori pubblici e all'osservanza delle norme generali in materia, il Consiglio di amministrazione delibera circa il programma dei lavori, esamina ed approva in via preliminare i progetti ai fini della rispondenza ai servizi cui gli edifici da costruire e sistemare sono destinati, provvede alla stipulazione dei contratti ed in genere a tutti gli affari che concernono l'attività del Consorzio.

Agli appalti si farà luogo a mezzo dell'Ispettorato generale per il servizio contratti e l'Albo nazionale degli appaltatori presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione può demandare ad un Comitato esecutivo composto di non più di tre membri, scelti nel proprio seno, la sorveglianza per l'attuazione dei piani approvati.

Art. 6.

Qualora le esigenze tecniche ed economiche inerenti alla sollecita esecuzione dei lavori lo impongono, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di contrarre mutui mediante cessione delle quote dei contributi dovuti dallo Stato e dagli Enti locali, previo nulla osta del Ministero delle finanze e dei lavori pubblici.

Art. 7.

Al personale tecnico ed amministrativo che il Consorzio assumerà per il funzionamento dei servizi sarà fatto il trattamento stabilito, anche per il caso di licenziamento, per il personale a contratto e giornaliero in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici.

Il quantitativo del personale da assumere nel modo suindicato sarà stabilito, su proposta del Consiglio di amministrazione del Consorzio, dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa col Ministero delle finanze.

Tutte le spese relative saranno a carico del bilancio del Consorzio.

Art. 8.

Il presidente del Consorzio provvede al pagamento degli acconti sui lavori e forniture in base alla liquidazione fatta dall'ingegnere capo del Genio civile.

Nessun pagamento a saldo delle forniture e delle opere potrà essere ordinato se non previo collaudo disposto ed approvato dal Ministero dei lavori pubblici con le norme vigenti per i lavori che si eseguono a spese delle Stato.

Art. 9.

Le spese per il funzionamento del Consiglio di amministrazione e per eventuali compensi al personale, in quanto non previste nella presente convenzione, e le misure ed i limiti che occorresse stabilire sono determinati con deliberazione del Consiglio medesimo, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici e delle finanze.

Art. 10.

Il presidente del Consiglio di amministrazione alla fine di ogni anno solare presenterà ai Ministri dei lavori pubblici e dell'educazione nazionale ed agli altri enti interessati una relazione sullo stato dei lavori e sulla situazione finanziaria del Consorzio.

Art. 11.

Gli edifici che saranno costruiti in dipendenza della presente convenzione passeranno in proprietà dello Stato e saranno assegnati alla Regia università di Trieste, con l'obbligo di destinarli in perpetuo ai servizi universitari e di curare le loro conservazione e manutenzione.

Art. 12.

Il Consorzio sarà sciolto quando, compiute tutte le opere ed ultimati i collaudi, l'Università con le rispettive Facoltà e gli annessi Istituti sarà messa in condizione di normale funzionamento nei nuovi edifici e quando sarà avvenuta la liquidazione di tutte le spese.

I documenti tutti del Consorzio saranno consegnati alla Regia università di Trieste per la loro conservazione.

Art. 13.

L'Unione interprovinciale fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione sarà vincolata dalle norme della presente convenzione non appena saranno pervenute le deliberazioni di adesione delle Aziende di credito rappresentate dall'Unione stessa.

Art. 14.

Il presente atto viene steso in carta libera e sarà registrato gratuitamente ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1113.

Letto, approvato e sottoscritto.

(firma dell'Ufficiale rogante)
ALDO PIZZAGALLI

(firme dei costituiti e dei testi)
D. BORRI — F. FRAGHÌ — G. FERRARI DELLE SPADE — L. RUZZIER — E. OBERTI DI VALNERA — A. N. COSULICH — U. TREVISINI — B. COCEANI — F. PETRIN — M. TRIPCOVICH — O. ROZZO — G. BARONCINI — E. ILLENI SIVI — A. COSULICH — M. CIABATTINI, *teste* — R. DELLA GATTA, *teste*.

(1123)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1941-XIX.

Applicazione di un contributo sindacale suppletivo a carico degli industriali rappresentati dalla Federazione nazionale fascista dei costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n 1318;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2027, che approva lo statuto dell'Istituto nazionale fascista per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia, aderente alla Confederazione fascista degli industriali;

Vista la richiesta della Confederazione fascista degli industriali, circa l'applicazione di un contributo suppletivo a carico degli industriali interessati per il finanziamento del suddetto Istituto;

Riconosciuta l'opportunità dell'applicazione del contributo stesso, nell'interesse collettivo della categoria;

Decreta:

È autorizzata l'applicazione di un contributo a carico degli industriali rappresentati dalla Federazione nazionale fascista dei costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini, da destinare al finanziamento dell'Istituto nazionale fascista per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia, aderente alla Confederazione fascista degli industriali.

La misura del contributo è stabilito in L. 0,14 per ogni cento lire di retribuzione corrisposta dagli industriali stessi ai propri dipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1159)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1941-XIX.

Disposizioni relative alla macellazione dei suini ai fini della raccolta e della distribuzione del lardo, dello strutto e degli altri grassi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 marzo 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1940-XIX, n. 2774, contenente disposizioni per la disciplina totalitaria dell'offerta del bestiame suino da macello e delle relative carni per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare il conferimento e la macellazione dei suini ai fini della raccolta e della distribuzione del lardo, dello strutto e degli altri grassi;

Decreta:

Art. 1.

Nelle provincie del Piemonte, Lombardia, Emilia, Venezia Euganea, Venezia Tridentina, e nella provincia di Gorizia, chiunque detenga bestiame suino, per scopo di industria o commercio, deve farne denunzia entro il 7 aprile 1941-XIX alla Sezione della zootecnia del Consorzio provinciale produttori agricoltura per tramite del Comune nel cui territorio gli animali si trovano.

Nelle provincie predette i detentori di suini debbono successivamente denunciare alla Sezione della zootecnia tutti i trasferimenti dei suini di peso superiore ai trenta chilogrammi.

Art. 2.

Dalla data della pubblicazione del presente decreto sino al 30 settembre 1941-XIX è vietata ogni macellazione per uso familiare e, pertanto, i veterinari non potranno rilasciare la cartolina 25-S e dovranno comunicare alla Sezione provinciale dell'alimentazione le macellazioni avvenute in contrasto con le norme del presente decreto.

Art. 3.

In tutte le provincie del Regno i suini destinati alla macellazione debbono essere posti a disposizione del Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, ed ogni detentore ha l'obbligo di denunciare alla Sezione della zootecnia della provincia nel cui territorio i suini si trovano con un preavviso di almeno dieci giorni, i capi da destinare alla macellazione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini dell'approvvigionamento dei grassi può disporre la precettazione da parte del Settore della zootecnia di suini di peso superiore ai 100 kg.

Art. 4.

Il Settore della zootecnia della F.N.C.P.P.A., in base alle denuncie di cui al precedente art. 1 ed alle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ordinerà a mezzo delle Sezioni della zootecnia il conferimento obbligatorio ai raduni del bestiame suino o la consegna del bestiame stesso emettendo apposita cartolina mod. 5-S, che dovrà contenere l'indicazione del nome dell'acquirente e di quello del detentore.

La valutazione del bestiame precettato mediante cartolina mod. 5-S sarà determinata d'accordo tra le parti sulla base della tabella stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancato accordo tra le parti il detentore è tenuto a conferire il bestiame nel capoluogo del Comune, nel quale questo si trova, e la valutazione sarà fatta dal veterinario comunale.

Art. 5.

Nelle provincie di cui all'art. 1 il Settore della zootecnia, dopo aver destinato alle Forze armate i quantitativi di suini indicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assegnerà tutti i restanti suini a quegli stabilimenti, designati dal predetto Ministero, presso i quali verrà effettuata la raccolta e la conservazione del lardo, dello strutto, e degli altri grassi nella misura stabilita dal Ministero stesso.

Le carni ricavate, escluse quelle di cui all'art. 6, debbono essere destinate alla lavorazione.

Tali stabilimenti sono sottoposti alla sorveglianza ed al controllo della Società Anonima Importazione Bestiame (S.A.I.B.) a disposizione della quale restano i grassi vincolati.

Nelle altre provincie il Settore della zootecnia assegnerà i suini alle Società Anonima Macellai Affini (S.A.M.A.) le quali dovranno destinarli all'approvvigionamento delle rispettive provincie salvo diversa disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Gli stabilimenti di cui all'art. 5 debbono tenere un registro di carico e scarico, nel quale saranno giornalmente registrati il numero dei suini ricevuti, i quantitativi totali dei grassi ricavati, di quelli vincolati, di quelli spediti in base a disposizione scritta della S.A.I.B. ed i quantitativi di carni (carré, lombi, costine, frattaglie e piedi) ricavate dalle macellazioni. Tali carni saranno poste a disposizione della S.A.M.A. Centrale per il consumo diretto della popolazione civile.

Art. 7.

La S.A.I.B. dovrà comunicare il 5 ed il 20 di ogni mese al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'Ufficio Distribuzione Olii e Grassi Alimentari (U.D.O.G.A.) la situazione quindicinale (al 1° ed al 16) di ogni stabilimento indicando i quantitativi di grassi vincolati, di quelli già immessi al consumo e di quelli disponibili.

Il prelevamento di grassi da ogni stabilimento avverrà soltanto su disposizione scritta dalla S.A.I.B., in base a buono rimesso alla S.A.I.B. stessa dall'U.D.O.G.A.

Art. 8.

Nelle provincie di cui all'ultimo comma dell'art. 5, le S.A.M.A. debbono provvedere al ritiro dei grassi suini assegnati ai singoli associati nella misura stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e debbono istituire un registro di carico e scarico per la contabilizzazione dei suini ricevuti, dei grassi ritirati e di quelli immessi al consumo. Ove le S.A.M.A. stesse non siano in grado di provvedere al ritiro dei grassi vincolati, dovranno istituire uno schedario nel quale, per ogni macellaio, dovranno essere registrati i suini a ciascuno assegnati, i grassi vincolati e le consegne fatte.

Il controllo del libro di carico e scarico e dello schedario è demandato alla Sezione provinciale dell'alimentazione ed alla S.A.I.B.

Nelle predette provincie i grassi ricavati dalle macellazioni dei suini saranno immessi al consumo dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione a mezzo dei buoni S.A.D.A.C. entro i limiti previsti dal piano nazionale di assegnazione dei grassi suini.

Le S.A.M.A. debbono inviare al 1° ed al 16 di ogni mese le denuncie del movimento dei suini e dei grassi alle Sezioni provinciali della alimentazione ed alla S.A.I.B., la quale dovrà comunicare i dati in esse contenuti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'U.D.O.G.A. il 5 ed il 20 di ogni mese.

Art. 9.

Entro tre giorni dall'entrata in vigore del presente decreto chiunque detenga a scopo di industria o commercio, lardo, pancetta comunque preparata, strutto ed altri grassi suini, deve farne denuncia alla Sezione provinciale dell'alimentazione, indicando i quantitativi di ciascun grasso posseduto e la località di deposito.

I quantitativi come sopra denunciati non possono formare oggetto di alienazione o cessione e pertanto, qualsiasi impegno contrattuale già assunto dai detentori deve intendersi risoluto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tali quantitativi verranno immessi al consumo in base ad apposite disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

È abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle del presente decreto.

Art. 11.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto è punibile ai sensi del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716.

Art. 12.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1174)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'interno, con nota in data 28 marzo 1941-XIX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1941-XIX, n. 114, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.

(1182)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 28 marzo 1941-XIX, ha presentato alla presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 111, riguardante il finanziamento delle spese di guerra.

(1183)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione del Consorzio di scolo e bonifica « Pontecchio Due Selve ed aggregati » (Rovigo)

Con R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 239, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo al registro n. 5, foglio n. 118, è stato soppresso ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di scolo e bonifica « Pontecchio Due Selve ed aggregati », con sede in Rovigo, e ne sono trasferite le funzioni al Consorzio per la bonificazione Polesana alla destra di Canalbianco e Po di Levante con sede in Rovigo.

(1165)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica « La Rotta e Primero » (Trieste)

Con R. decreto 9 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio successivo, al registro n. 4, foglio n. 136, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica « La Rotta e Primero » avente sede in Grado, provincia di Trieste, con l'aggregazione dei terreni costituenti la zona denominata « Sacca di Grado ».

(1166)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Naz. 4,50	6377	63 —	Gaudio *Antonio* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre De Stefano Maria-Gabriella di Pasquale ved. Gaudio, dom. in Castiglione Cosentino (Cosenza).	Gaudio *Silvio-Antonio* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
P. Naz. 5 %	36370	75 —	Russo *Ottorino*, Renata ed Urania fu Salvatore, minori, sotto la patria potestà della madre De Felice Adelaide fu Giuseppe ved. di Russo Salvatore, dom. a Catania, con usufrutto vitalizio a De Felice Adelaide fu Giuseppe ved. Russo.	Russo *Alfio-Giuseppe-Ottorino*, Renata ed Urania fu Salvatore, minori, ecc., come contro.
Rendita 5 %	142665	135 —	Schisani *Giovanna* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Gargiulo *Maria-Giuseppa* di Salvatore, dom. in Massalubrense (Napoli).	Schisani *Giovanni* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Gargiulo *Giuseppa* di Salvatore, dom. in Massalubrense (Napoli).
Id	142666	135 —	Schisani *Anna* fu Luigi, minore, ecc., come sopra.	Schisani *Maria-Anna* fu Luigi, minore, ecc., come sopra.
Id.	142667	135 —	Schisani Salvatore fu Luigi, minore, ecc., come sopra.	Schisani Salvatore fu Luigi, minore, ecc., come sopra.
Id.	142668	135 —	Schisani Concetta fu Luigi, minore, ecc., come sopra.	Schisani Concetta fu Luigi, minore, ecc., come sopra.
Id	142669	135 —	Schisani *Annunziata* fu Luigi, minore, ecc., come le precedenti.	Schisani *Nunziata* fu Luigi, minore, ecc., come le precedenti.
Id.	142670	135 —	Schisani Antonio fu Luigi, minore, ecc., come sopra.	Schisani Antonio fu Luigi, minore, ecc., come sopra.
Id	142671	135 —	Schisani Luisa fu Luigi, minore, ecc., come sopra.	Schisani Luisa fu Luigi, minore, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	329564	476 —	*Innocenti* Lea fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Fabbri Maria fu Alfonso ved. *Innocenti* Alfredo, dom. a Grosseto.	*Degl'Innocenti* Lea fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Fabbri Maria fu Alfonso ved. *Degl'Innocenti* Alfredo, dom. a Grosseto.
Rendita 5 %	158245	5000 —	*Ractz* Anna fu Giuseppe, moglie di Beck Felice, dom. a Napoli.	*Raetz* Anna fu Giuseppe, moglie di Beck Felice, dom. a Napoli.
P. R. 3,50 (1934)	245731	259 —	Lanata Maria fu Stefano, moglie di Dematteis *Felice*, dom. a Voghera (Pavia), vincolato come dote della titolare.	Lanata Maria fu Stefano, moglie di Dematteis *Pietro-Luigi-Felice* fu Carlo, dom. a Voghera (Pavia), vincolato come dote della titolare.
Id.	488928	364 —	Palma Enghelbert, Giulia e Carlo, maggiorenni, e Paolo, minore, fu Enghelbert, dom. a Gries (Bolzano) con l'usufrutto vitalizio a favore di *Iöhrer Giulia* ved. di Palma Enghelbert, dom. a Gries (Bolzano).	Come contro con l'usufrutto vitalizio a favore di *Iörer Giuliana* fu *Giuseppe*, ved. di Palma Enghelbert, dom. a Gries (Bolzano).
Id.	496871	556,50	Bonomi *Rosetta* di *Gabriele*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bonomi *Gabriele* fu Angelo, dom. a Milano.	Bonomi *Elisabetta-Rosa* di *Gabriele-Pietro*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bonomi *Gabriele-Pietro* fu Angelo, dom. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	364604	420 —	*Cinollo* Santo di Giuseppe, dom. in Monterosso al Mare (Genova).	*Cinolo* Santo di Giuseppe, dom. in Monterosso al Mare (Genova).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	408769	77 —	Colombato *Paolo* fu Francesco, dom. in None (Torino), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale economo nei convitti nazionali del Regno.	Colombato *Giovanni-Paolino-Ambrogio* fu Francesco, dom. in None (Torino), ipotecato come contro.
Id. Id.	515661 515136	35 — 175 —	Colombato *Paolo* fu Francesco, dom. in None (Torino).	Colombato *Giovanni-Paolino-Ambrogio* fu Francesco, dom. in None (Torino).
P. N. 4,50 %	7441	13,50	Mallia Alessandro di *Cesare*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Terranova di Sicilia (Caltanissetta).	Mallia Alessandro di *Giulio-Cesare*, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	133892 133891	1000 — 5000 —	Giudici *Luigi-Andrea* fu *Giacomo-Luigi*, dom. a Milano, con usufrutto a Zaffram Concezio fu Luigi infermo di mente sotto l'amministrazione provvisoria di Mussi Giovanni fu Andrea, dom. a Como.	Giudici *Andrea-Luigi* fu *Luigi*, dom. a Milano, con usufrutto come contro.
Rendita 5 % P. R. 3,50 % (1934)	141866 506291	140 — 525 —	Garelli *Maddalena* fu Gerolamo, interdetta sotto la tutela di Garelli Giuseppe fu Gerolamo, dom. a Pamparato (Cuneo).	Garelli *Angela-Maddalena* fu Gerolamo, interdetta, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	22965	220,50	Garelli *Maddalena* fu Gerolamo, nubile, dom. a Pamparato (Cuneo).	Garelli *Angela-Maddalena* fu Gerolamo, nubile, dom. a Pamparato (Cuneo).
Cons. 3,50 % (1906)	855396	525 —	Garelli *Maddalena* fu Gerolamo, nubile, dom. a Pamparato (Cuneo).	Garelli *Angela-Maddalena* fu Gerolamo, nubile, *interdetta sotto la tutela di Garelli Giuseppe*, dom. a Pamparato (Cuneo).
Buoni Tesoro novennali 1944	1209 serie speciale	Capitale 5000 —	Ponti Riccardo fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Vergani *Luisa* fu Luigi ved. Ponti, dom. a Samarate (Varese).	Ponti *Renato-Angelo-Luigi detto Renato* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Vergani *Luigia* detta *Luisa* fu Luigi ved. Ponti, dom. a Samarate (Varese).
Buoni Tesoro novennali 1940	1710 serie 3ª	Capitale 2000 —	Pinardi Umberto fu Cleonice, dom. in *Collecchio* (Parma).	Pinardi Umberto fu Cleonice, *minore, sotto la tutela di Pinardi Ettore di Roberto*, dom. in *San Martino Sinzano* (Parma).
P. R. 3,50 % (1934)	513517	700 —	Garofalo di *Rutino* Giuseppe fu Giustino, dom. a Napoli, con usufrutto a De Ruggiero *di Albano* Maria fu Giuseppe, nubile, dom. in Napoli.	Garofalo Giuseppe fu Giustino, dom. a Napoli, con usufrutto a De Ruggiero Maria fu Giuseppe, nubile, dom. in Napoli.
Cons. 3,50 % (1906)	837174	525 —	Garofalo Adelaide di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Garofalo Adelaide di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come contro.
Id.	837173	525 —	Garofalo Teresa di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Garofalo Teresa di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.
Id.	837175	525 —	Garofalo Carolina di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Garofalo Carolina di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % P. R. 3,50 % (1934)	143722 143723	273 — 273 —	Lusona Renato, *Vittorino* e Teresa di *Luigi-Arturo*, minore, sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura da Grosso *Giorgina* fu Alessandro, moglie di Lusona *Luigi*, dom. a Torino.	Lusona Renato, *Vittore* e Teresa di *Luigi-Ettore-Arturo*, minori, sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura da Grosso *Giovanna-Giorgina-Maria* fu Alessandro, moglie di Lusona *Luigi-Ettore-Arturo*, dom. a Torino.
B. Tesoro 1941 B. Tesoro 1940 B. Tesoro 1941	763 serie 8ª 1644 serie 4ª 1461 serie 6ª	Capitale 10.000 — 10.000 — 10.000 —	Ramoino *Clelia* fu Natale, vedova di Garrone Evasio, dom. a Pontedassio.	Ramoino *Maria-Geromina-Clelia* fu Natale, vedova di Garrone Evasio, dom. a Pontedassio.
P. R 3,50 %	340612	45,50	Bringhen *Angela* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Quincinetto (Torino).	Bringhen *Margherita* di Giovanni, minore, ecc., come contro.
Id.	53380	402,50	Caggiano Margherita fu Emanuele, moglie di Bellucci Luigi, dom. in Napoli, vincolato di usufrutto a favore di Bosco-Lucarelli *Anna* vedova di Caggiano Emanuele, dom. in Napoli.	Come contro, vincolato di usufrutto a favore di Bosco-Lucarelli *Anna-Maria* fu Celestino vedova di Caggiano Emanuele, dom. in Napoli.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	751714	794,50	Verardi Germana di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Latiano (Lecce), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Albanese *Addolorata* fu Raffaele, moglie di Verardi Salvatore, dom. in Latiano (Lecce).	Verardi Germana di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Latiano (Lecce), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Albanese *Maria-Addolorata* fu Raffaele, moglie di Verardi Salvatore, dom. in Latiano (Lecce).
Rendita 5 %	39063	105 —	Piuzzi Angela di Giuseppe, moglie di *Casasco* Giuseppe fu Pietro, dom. a Viguzzolo (Alessandria), vincolato come dote della titolare.	Piuzzi Angela di Giuseppe, moglie di *Casaschi* Giuseppe fu Pietro, dom. a Viguzzolo (Alessandria), vincolato come dote della titolare.
Cons. 3,50 % (1906)	706693	80,50	Carozzi *Ettore* fu Giuseppe, dom. in Renate (Milano), ipotecato per cauzione postelegrafica.	Carozzi *Luigi-Giovanni-Ettore* fu Giuseppe, dom. in Renate (Milano), ipotecato per cauzione postelegrafica.
P. R. 3,50 % (1934)	80782	87,50	Ferraris Francesca di *Giovanni*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Casale Monferrato (Alessandria), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ferraris *Giovanni* fu Lazzaro, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).	Ferraris Francesca di *Evasio-Giovanni-Luigi*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ferraris *Evasio-Giovanni-Luigi* fu Lazzaro, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).
Id.	318851	21 —	De Vincentiis Eupremio fu Teodoro, minore, sotto la patria potestà della madre Libardo *Maria-Antonia* vedova De Vincentiis, dom. a Brindisi, con usufrutto a Libardo *Maria Antonia* fu Cosimo vedova De Vincentiis.	De Vincentiis Eupremio fu Teodoro, minore, sotto la patria potestà della madre Libardo *Antonia-Maria* vedova De Vincentiis, dom. a Brindisi, con usufrutto a Libardo *Antonia-Maria* fu Cosimo vedova De Vincentiis.
Id.	318852	21 —	De Vincentiis Francesco fu Teodoro, minore, sotto la patria potestà della madre Libardo *Maria-Antonia* fu Cosimo ved. De Vincentiis, dom. a Brindisi, con usufrutto come sopra.	De Vincentiis Francesco fu Teodoro, minore, sotto la patria potestà della madre Libardo *Antonia-Maria* fu Cosimo ved. De Vincentiis, dom. a Brindisi, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	857239	87,50	Vismara Giovannina-Cristina, Anna, Augusto, Adele, Giacomino, Antonio e Luigi di Giacomo, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri del medesimo, dom. in Lecco. L'usufrutto vitalizio della presente rendita proviene dalla eredità di Piazza Angela, detta Cristina fu Angelo, e spetta a Vismara Galdino fu *Giacomo*.	Come contro. L'usufrutto vitalizio della presente rendita che proviene dalla eredità di Piazza Angela, detta Cristina fu Angelo, spetta a Vismara Galdino fu *Angelo*.
Id.	857240	87,50	Massa dei creditori del piccolo fallimento di Valsecchi Genesio fu Vito, dom. in Lecco, con usufrutto vitalizio come sopra	Massa dei creditori del piccolo fallimento di Valsecchi Genesio fu Vito, dom. in Lecco, con usufrutto vitalizio come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	155685	31,50	Notarbartolo Giovanna fu Salvatore, moglie di *Bouccard* Tommaso, dom. in Palermo.	Notarbartolo Giovanna fu Salvatore, moglie di *Bourcard* Tommaso, dom. in Palermo.
Cons. 3,50 % (1906)	641969	35 —	*Coluccia* Maria di Donato, moglie di Andretta Oreste di Angelo, dom. a Lecce, col vincolo dotale.	*Pacella-Coluccia* Maria di Donato, ecc., come contro.
Id.	391040 391041	630 — 700 —	Bozzi *Eugenia* fu Cesare, moglie di Scolari Giuseppe di Giovanni, dom. a Milano, vincolato per dote.	Bozzi *Maria-Eugenia* fu Cesare, ecc., come contro.
Id.	641858	175 —	Testore *Lucia* fu Giovanni, moglie di Tasso Giorgio, dom. a Lauriano (Torino).	Testore *Carolina-Lucia* fu Giovanni, moglie di Tasso Giorgio, dom. a Lauriano (Torino).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(758)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 6 dicembre 1940-XIX, concernente un concorso a posti di ispettore nel ruolo dei servizi tecnici presso il Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1941-XIX, n. 65, la seguente frase dell'art. 1 «i posti vacanti al 1° gennaio 1941-XIX sono sei» figura per errore nel corpo del decreto. Essa deve invece intendersi quale annotazione apposta in calce al decreto stesso.

(1163)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per l'assegnazione di cinque borse di studio presso l'Istituto nazionale dei motori del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduta la deliberazione del Direttorio del C.N.R. in data 31 ottobre 1940-XIX, relativa alla istituzione di borse di studio presso l'Istituto nazionale dei motori;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a cinque borse di studio presso l'Istituto nazionale dei motori in Napoli, da conferirsi ad ingegneri italiani, per il perfezionamento nello studio dei motori a combustione interna.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 12.000 da corrispondersi in rate mensili di L. 1000 al lordo delle ritenute di legge.

Art. 2.

Il concorso è per titoli. Tuttavia la Commissione giudicatrice a suo insindacabile giudizio, può sottoporre i concorrenti ad un colloquio, al fine di integrare il giudizio sulla loro capacità.

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani, iscritti al P.N.F., di razza ariana che abbiano conseguito da non oltre tre anni la laurea in ingegneria meccanica, chimica, elettrotecnica o navale, in una Università o Politecnico del Regno.

Sarà considerato titolo di preferenza la consegna dei motori a combustione interna, la pratica di laboratorio sperimentale su argomenti di tecnica dei motori e la conoscenza di lingue straniere.

Art. 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 4, dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche — Segreteria generale — Piazzale delle Scienze 7, Roma, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi è data facoltà di produrre nel termine predetto la sola domanda salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli non oltre 30 giorni dopo la scadenza del suaccennato termine di 90 giorni.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo la data di scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, nè dopo tale data saranno accettate pubblicazioni o passi di esse o qualsiasi altro atto.

Art. 4.

La domanda deve contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente e deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. e ai G.U.F.;
3) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
4) certificato generale del casellario giudiziario;
5) certificato di laurea e certificato delle votazioni riportate nei singoli esami dal candidato;
6) curriculum degli studi compiuti;
7) qualsiasi titolo o documento atto a comprovare la preparazione del candidato;
8) elenco in tre copie di tutti i titoli presentati per il concorso.

I documenti di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 5) debbono essere redatti su carta legale; quelli indicati ai nn. 1), 2) e 3) debbono essere debitamente legalizzati; quelli indicati ai nn. 1), 2), 3) e 4) debbono essere di data non anteriore a mesi tre dalla data di presentazione della domanda.

Art. 5.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento insindacabile del presidente del C.N.R.

Art. 6.

Le borse sono conferite dal presidente del C.N.R. in base al giudizio emesso da una Commissione composta del direttore dell'Istituto nazionale dei motori che la presiede e di due membri nominati dal presidente del C.N.R.

La Commissione redige una relazione che contiene il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria di coloro che sono giudicati meritevoli.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno otto decimi del totale dei punti, di cui la Commissione dispone.

Le borse sono conferite ai primi cinque graduati ed eventualmente ai successivi in caso di rinunzia di quelli che li precedono.

Art. 7.

Decadono dal diritto della borsa coloro che entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito favorevole del concorso non dichiarino di accettarla.

Art. 8.

La durata delle borse è di mesi 12. Durante tale periodo gli assegnatari sono tenuti a frequentare l'Istituto nazionale dei motori e ad esercitarvi le mansioni e gli incarichi che il Direttore crederà loro affidare, restando sottoposti alle stesse norme disciplinari e regolamentari in vigore per il personale dell'Istituto.

L'inizio del periodo di servizio presso l'Istituto è stabilito dal direttore dell'Istituto stesso. Coloro che, avendo accettato la borsa, non assumano servizio nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari.

Art. 9.

Al termine del periodo di frequenza presso l'Istituto potrà essere conferito agli assegnatari ritenuti meritevoli di ulteriore incoraggiamento, un premio fino a L. 6000 lorde, commisurato alle reali capacità ed attitudini dimostrate.

L'assegnazione del premio e la determinazione del suo ammontare avranno luogo in base a giudizio insindacabile del direttore dell'Istituto.

Art. 10.

In caso di incapacità o di gravi mancanze il direttore dell'Istituto potrà in qualsiasi tempo revocare gli assegnatari dal godimento della borsa.

Roma, addì 14 febbraio 1941-XIX

Il presidente: BADOGLIO

(1158)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.